

BANDO IMPLEMENTAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 7/10/2022 C(2022) 7270


Obiettivo di Policy 2

Priorità II Transizione ecologica e resilienza

OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

AZIONE II.2vii.1:

Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità



F.A.Q.

Versione 31/07/2024

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO.

1. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO

1.1 Le spese per acquisto di terreno sono ammissibili?

La spesa per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi in progetto costituisce spesa ammissibile a finanziamento, entro un limite del 20% dell'importo lavori.

Il Programma Regionale FESR ha tuttavia una rigida impostazione del piano delle spese che prevede anticipazioni, acconti e rimborsi su fatture – debitamente quietanzate e riportanti il riferimento al programma stesso per:

- lavori;
- spese tecniche;
- acquisto terreni.

Quando più soggetti si convenzionano per presentare istanza e progetto in forma congiunta, l'Ente capofila risulta essere l'unico Beneficiario, dovrà pertanto essere il solo intestatario delle fatturazioni di spesa e dell'atto con il quale viene eventualmente trasferita una proprietà.

1.2 Le spese notarili per l'atto di acquisto del terreno sono spese ammissibili a finanziamento?

Il finanziamento ammette la spesa per l'acquisto e le relative spese notarili. Sono inoltre ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

1.3 È ammissibile quale cofinanziamento una spesa di acquisizione di un terreno effettuata direttamente da un Ente partner, ove l'Ente Capofila – stipuli con l'Ente partner apposita convenzione per formalizzare tale acquisizione?

La spesa per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi in progetto costituisce spesa ammissibile a finanziamento. Considerato che, in situazioni specifiche, gli Enti come i Comuni hanno capitoli di bilancio vincolati alla riqualificazione del territorio, i Comuni partecipanti al progetto – in qualità di partner – potrebbero impiegare tali capitoli per acquistare direttamente i territori su cui realizzare gli interventi predetti? In tal modo le aree rientranti nella rete risultante dal progetto resterebbero di proprietà dei Comuni nel cui territorio ricadono, mediante l'impiego di capitoli di bilancio espressamente vincolati a tal fine.

Considerare come cofinanziamento di un partner l'acquisto e la messa a disposizione di un terreno, non risulta ammissibile.

Nel caso dell'aggregazione attraverso raggruppamento, l'Accordo/Convenzione o altro/i atto/i collegato/i – deve obbligatoriamente indicare l'imputazione pro-quota del cofinanziamento a carico degli Enti convenzionati.

1.4 Un Ente Capofila può ricevere fondi da un Ente partner e successivamente ritrasferirli all'Ente partner stesso – affinché questo li impieghi per acquistare terreni da destinare al progetto – onde rendicontare tali fondi quale spesa a titolo di cofinanziamento?

Non risulta possibile assegnare agli Enti partner quote del finanziamento destinato al Capofila (Beneficiario) e non risulta ammissibile considerare come cofinanziamento di un partner l'acquisto e la messa a disposizione di un terreno.

1.5 Un Ente Capofila può trasferire agli Enti partner una quota del finanziamento PR FESR ricevuto dalla Regione affinché questi la impieghino per acquistare i terreni da destinare agli interventi in pro-

getto, ove tale trasferimento sia regolato da apposita Convenzione tra l'Ente Capofila e l'Ente partner?

Non risulta possibile assegnare a Enti partner quote del finanziamento destinato all'Ente Capofila (Beneficiario)

2. IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE

2.1 L'Ente Capofila (beneficiario) può ricevere l'intero finanziamento e successivamente trasferirlo a ciascun Ente partner (nella misura corrispondente alla quota di finanziamento prevista, nel quadro economico, per i lavori da realizzare sul territorio di quest'ultimo) con apposita Convenzione, in modo che ciascun Comune possa ricoprire il ruolo di Stazione Appaltante per i lavori ricadenti sul proprio territorio?

Non risulta possibile assegnare a Enti partner quote del finanziamento destinato all'Ente Capofila (Beneficiario). Qualora il Capofila non sia in grado di svolgere il ruolo di Stazione appaltante, questo potrà essere assunto da uno o più Enti stabiliti in convenzione, fermo restando il ruolo del capofila quale soggetto firmatario dei contratti con le imprese appaltatrici e quale soggetto destinatario delle fatturazioni.

In base a quanto è indicato negli Schemi di accordo/Convenzione allegati ai Bandi, il capofila deve fungere, ai sensi dell'art. 62, comma 14 del d. lgs 36/2023, da Stazione unica appaltante per l'aggiudicazione dei lavori, servizi o forniture connesse alla realizzazione dell'operazione, anche in relazione alla fase di aggiudicazione, di stipulazione del contratto e di esecuzione dello stesso, ivi inclusa la direzione dei lavori, ai sensi degli artt. 113 e ss d. lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il Capofila non disponga di adeguata qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 d. lgs. 36/2023, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad avvalersi, anche ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 11 d. lgs. 36/2023, di un ente terzo dotato della qualificazione richiesta, ferme le proprie responsabilità, obblighi e impegni e quelle degli Enti convenzionati.

3. IL RUOLO DEGLI ENTI DI RICERCA

3.1 Come si formalizza la collaborazione degli Enti di ricerca nella redazione del progetto da candidare ai bandi? La collaborazione può essere formalizzata mediante stipula di Convenzione ex art. 15, L. 241/1990, tra l'Ente Capofila e gli Enti di ricerca, inserendo le somme corrisposte dal primo ai secondi – a titolo di rimborso spese – nel quadro economico, tra le spese di monitoraggio e approfondimenti scientifici?

Ai fini del Bando gli Enti di ricerca devono essere assimilabili ai soggetti incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, pertanto devono essere in grado di fatturare tutte le "spese tecniche", siano esse di progettazione generale e specialistica, D.L. collaudo, indagini e monitoraggi (all'interno del cronoprogramma dei lavori). Non sono rendicontabili costi interni di personale, vacanze, rimborsi etc.